



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	DUCHI	NINO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	DEL RE	CLAUDIA	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	MARTELLO	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1868/2017
depositato il 07/04/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006 IRPEF-ALTRO 2017

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0682006 IRPEF-ALTRO 2017

contro:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - MILANO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

SIMONE MARCO
VIA FONTANA 18 20122 MILANO MI

difeso da:

VILLA EMILIANO GERMANO MIC
VIA FONTANA 18 20122 MILANO MI

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 1868/2017

UDIENZA DEL

19/09/2017 ore 14:30

N°

5627/17

PRONUNCIATA IL:

19/09/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 SET 2017

Il Segretario

OGGETTO DELLA DOMANDA

Annullamento cartella di pagamento n. 0682006

IRPEF, IRAP oltre oneri accessori anno d'imposta 2002.

Svolgimento del processo

In ordine all'eccezione di omessa /irrituale notifica della cartella in oggetto si rappresenta che la stessa è stata correttamente notificata in data 24/2/2007 dall'Ufficiale della riscossione con il rito degli irreperibili di cui all'articolo 60, primo comma lettere e, del DPR 600/73 attesa l'irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico.

Come da relata di notifica che si allega non essendo rinvenuta l'abitazione del destinatario la notificazione è stata effettuata dall'Ufficiale della riscossione con il c.d rito degli irreparabili di cui all'articolo 60 , primo comma , lettera e del DPR 600/73 mediante:

- a) Deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
- b) Affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.

Come noto infatti in tema di notifiche degli atti , anche in materia tributaria, l'attestazione del pubblico ufficiale di aver acquisito informazioni in loco sul fatto che il contribuente sia irreperibile/trasferito costituisce atto pubblico ex articolo 2699 c.c. e fa piena prova fino a querela di falso della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli atri fatti che il pubblico ufficiale attesta esser avvenuti in sua presenza.

L'Agenzia delle Entrate atteso quanto sopra , in via preliminare ed assorbente eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex

adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 primo comma del D L gs n.546/92.

Quale conseguenza della rituale notifica della cartella in data 24/2/2007e dei successivi atti interruttivi della prescrizione , deriva il rigetto dell'avversa eccezione di prescrizione . nel caso di specie non maturato per effetto dell'interruzione avutasi con la notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento rif. N. raccomandata n. , notificato in data 27/5//2011 a mezzo di servizio postale ai sensi dell'articolo 26del DPR 602/73 come si evince dalla documentazione i atti e dalla comunicazione di rimborso ex articolo 28 ter del DPR 602/73, n.068282012

Quanto al merito della pretesa tributaria controparte contesta la valida sottoscrizione del ruolo ex articolo 12, comma 4 del DPR 602/73. Tali doglianze sono tardive stante la validità della cartella di pagamento in oggetto e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.

Tutto ciò premesso l'agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Milano chiede il rigetto del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio maggiorate di diritto del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione.

Il ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con la condanna di controparte resistente alla restituzione di quanto in negata ipotesi fosse costretto a versare in sede di riscossione anche coattiva, con rivalutazione ed interessi come di legge.

CA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente sostiene che la cartella non è stata ritualmente notificata poiché infatti per esistere giuridicamente come provvedimento impositivo, in quanto atto autoritativo che incide sulla sfera giuridica del destinatario finalizzato all'attuazione della pretesa impositiva, non è sufficiente che la cartella sia emessa, ma occorre viceversa "l'acquisizione di rilevanza esterna", e quindi, "a tal fine è essenziale la sua notificazione" e non essendo mai stata ritualmente notificata, la cartella di pagamento, oggetto del contenzioso in essere non esiste giuridicamente e di conseguenza non sono decorsi i termini per l'impugnazione di questo atto ritenendo che le interrogazioni dell'anagrafe tributaria possano costituire valida prova della regolare notifica dell'atto (vedi sul punto Cassazione n.9377/09 e n.9891/01). L'Ufficio ha prodotto, a prova della notifica, una fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata (della cartella non vi è traccia nel fascicolo).

L'articolo 26, comma 5, del DPR 602/73 prevede che il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relata dell'avvenuta notifica ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente.

La tesi dell'Ufficio secondo la quale sarebbe sufficiente la produzione di questo avviso di ricevimento per provare la notifica della cartella è infondata in punto di diritto in quanto contrasta con il disposto dell'articolo 26, comma 5, del DPR 602/73 che in presenza delle contestazioni avanzate dal contribuente, impone la produzione

CA

di copia della cartella esattoriale. Solo la produzione di questo atto della cui notifica si discute (ovvero della sua matrice) può consentire di verificare il collegamento tra questi atti e la documentazione (esclusivamente la cartolina di ritorno) versata in atti in relazione alla procedura di notificazione.

Pertanto il ricorso non è inammissibile perché non tardivo e deve considerarsi inesistente la pretesa esattoriale.


In definitiva, in base alle considerazioni che precedono deve essere accolto il ricorso del contribuente con conseguente annullamento della cartella sopra menzionata.

Le spese di giudizio nel rapporto processuale tra ricorrente e Agenzia delle Entrate devono essere compensate in ragione della condotta processuale del ricorrente che ha prodotto il certificato anagrafico solo in sede di udienza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese Compensate

IL PRESIDENTE



IL RELATORE



Così deciso in Milano il 19/9/2017